

N. R.G. 8969/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **8969/2021** promossa da:

A.Z. M. S.P.A. (C.F. 02574360166), con il patrocinio degli avv.ti E. S. e M. S. e
Spolidoro

attrice - opponente

contro

P. P. (C.F. PZZPLA69B21E590E), con il patrocinio degli avv.ti A. V. e Al.
V.

convenuto - opposto

CONCLUSIONI

Per parte attrice - opponente:

“in via preliminare:

1.- accertare e dichiarare l'esistenza di un vincolo di connessione fra il presente giudizio e quello iscritto al n. 13335/2021 R.G. dell'Intestato Tribunale - Dott. Davide Scaffidi - e per l'effetto disporre la riunione ex art. 274 cod. proc. civ.

in via principale:

2.- revocare e/o dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inammissibile e/o nullo e/o improcedibile e/o, comunque, inefficace e/o disporre l'annullamento, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in atti, dichiarando che nulla è dovuto da A.Z. M. S.P.A. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a favore del sig. F. P., per nessuna ragione, titolo e/o causa

connessa all'operato dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere delegato di A.Z. M. spa, relativamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 3 marzo 2021.

3.- Per l'effetto: condannare il sig. P. P. a restituire, a favore di A.Z. M. spa in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo da quest'ultima complessivamente versato a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, pari ad €. 18.910,45=, così come risultante agli atti di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In via istruttoria:

4.- ammettersi prova per testi con riferimento alle circostanze di cui ai capitoli dedotti da A.Z. M. spa con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ. in data 27.01.2022, con i testi indicati.

5.- Ribaditi i motivi di opposizione all'ammissione delle prove avversarie, indicati nella memoria di A.Z. M. spa ex art. 183, sesto comma, n. 3 in data 21.02.2022, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove orali dedotte dal sig. P. P., ammettere A.Z. M. spa alla prova contraria:

√ sulle circostanze di cui ai capitoli di prova della memoria di A.Z. M. spa ex art. 183, sesto comma, n. 3 in data 21.02.2022, con i testi indicati, √ nonché sui capitoli di prova dedotti dal sig. P. P. dal n. 2 al n. 4 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ. in data 01.02.2022, con i testi indicati nella memoria di A.Z. M. spa ex art. 183, sesto comma, n. 3 in data 21.02.2022.

6.- Dimettere apposita consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla quantificazione dei danni subiti da A.Z. M. spa a seguito degli inadempimenti imputabili (fra gli altri) al sig. P. P. e meglio decritti in atti e ciò considerando anche la perdita chance, da parte di A.Z. M. spa, di acquistare i beni e diritti meglio individuati in atti.

In ogni caso:

7.- spese di lite ed accessori integralmente rifiuti".

Per il convenuto - opposto:

“nel merito, in via principale

- respinta ogni diversa o contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti;

- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- sempre per l'effetto, rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte;

sempre nel merito

- in ogni caso, accertare e dichiarare che AZ M è debitrice nei confronti del Sig. P. per gli importi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., sino al saldo, per i titoli e le ragioni tutte esposte;

- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare AZ M a pagare a P detti importi o la diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia, in esito alla presente causa, oltre interessi come da ricorso e rivalutazione monetaria sino al saldo;

in via istruttoria

Fermo ed impregiudicato il rilievo assorbente delle eccezioni che precedono, P., senza alcuna inversione dell'onere probatorio, formula di seguito le istanze di prova per testimoni:

- 1) Vero che P. P. era ed è legato da relazione di amicizia con Sig. G. e C. G.;
- 2) Vero che P. P. era legato da rapporto di amicizia con la defunta madre dei Sigg.ri G. P. A.
- 3) Vero che la relazione di conoscenza e successivamente di amicizia, tra P. P. e P. A. ebbe inizio anteriormente all'ingresso di P. in AZ M S.p.a., negli anni 1989/1990, quando costui gestiva la società PR T s.n.c.;
- 4) Vero che tali relazioni tra P. e la Sig.ra A. proseguirono negli anni successivi al 1990, allorché P. gestiva la società P. M. s.r.l.;
- 5) Vero che anteriormente alla firma dell'accordo preliminare di cessioni di quote societarie dell'11.5.2020, di cui al doc. 13 che si rammostra al teste, S. G. e C. G. contattavano P. P. e proponevano allo stesso l'acquisto delle quote delle società S.C.M. s.r.l., A. S.r.l. e Z. S.r.l. e del marchio "L. M. ";
- 6) Vero che in occasione del contatto di cui al cap. che precede S. G. e C. G. chiedevano a Pezzoli di mantenere la massima riservatezza sul contenuto dell'operazione e dell'accordo oggetto di negoziazione;
- 7) Vero che, sempre in tale occasione, S. G. e C. G. evidenziavano a P. di non avere intenzione di proporre l'acquisto di tali beni a società riconducibili alla famiglia Z.;
- 8) Vero che S. G. e C. G. e P. P., verso la fine del mese di aprile 2020, conferivano al Dott. M. D. l'incarico di predisporre l'accordo preliminare di cessioni di quote societarie sottoscritto l'11.5.2020, di cui al doc. 13 che si rammostra al teste;
- 9) Vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede S. G. e C. G. riferivano al Dott. D. di voler effettuare l'operazione di cui all'accordo preliminare di cessione di quote societarie dell'11.5.2020, doc. 13 che si rammostra, solo ed esclusivamente con P.;

10) Vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede, S. e C. G. richiedevano espressamente al Dott. D. di inserire nell'accordo preliminare di cessione di quote societarie una clausola contenente un obbligo di riservatezza sul contenuto dell'operazione;

11) Vero che S. e C. G. riferivano al Dott. D. che il corrispettivo indicato nell'accordo preliminare di cessione di quote societarie dell'11.5.2020, doc. 13 che si rammostra, era un prezzo "difavore" riservato a P. in ragione del rapporto di amicizia intercorrente tra di loro;

12) Vero che nel 1997 alla data odierna AZ M. S.p.a. non ha mai formulato ai Sigg.ri G. ed alla defunta madre, Sig.ra A. alcuna proposta di acquisto del marchio "L. M.", oggetto del contratto di cui al doc. 5 opponente che si rammostra al teste, o degli immobili oggetto dei contratti di locazione di cui al doc. 4 opponente che si rammostra al teste;

13) Vero che dal 2003 alla data odierna AZ M. S.p.a. non ha mai rivolto alla Sig.ra A. e ai Sigg.ri G. alcuna richiesta - ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2 del contratto di licenza per l'uso non esclusivo del marchio "L. M.", di cui al doc. 5 opponente, che si rammostra al teste - per l'utilizzo del marchio predetto per punti vendita diversi ed ulteriori da quelli indicati al citato art. 2;

14) Vero che gli accordi per la riduzione dei canoni di locazione, di cui al doc. 23 opponente che si rammostra al teste, venivano firmati a seguito di trattative condotte, per conto di AZ M. da P. P., con i Sigg.ri G.

15) Vero che nel corso delle trattative di cui al cap. che precede, a fronte della richiesta di P., per conto di AZ M. di ottenere una riduzione dell'importo dei canoni di locazione dei contratti di cui al doc. 4 opponente che si rammostra al teste, i Sigg.ri G. manifestavano la propria indisponibilità a concedere sconti e/o riduzioni di importo superiore a quanto indicato nel doc. 23 opponente che si rammostra al teste.

Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova sopra formulati: S. G. residente in P. (BS), 68; Dott. M. D., con studio in 24036 - P. S. P.

Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti, chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere abilitati alla prova contraria, con i medesimi testi sopra indicati.

in ogni caso:

- condannare l'attrice opponente alla rifusione integrale dei compensi e spese di lite in favore del convenuto opposto, compresi quelli relativi alla fase monitoria".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.1.- A.Z. M s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2360/2021 con cui il Tribunale di Brescia, in data 14.6.2021, le ha ingiunto di pagare a P P la somma di € 14.038,36, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di compenso per l'attività di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato della società, svolta nel periodo ricompreso tra l'1.1.2021 e il 3.3.2021.

A fondamento dell'opposizione l'attrice, premessa l'esposizione delle vicende che hanno condotto alla controversia con l'amministratore, culminate con la revoca di quest'ultimo dalla carica di presidente del c.d.a. in data 3.3.2021 e di consigliere di amministrazione in data 12.3.2021, ha allegato "gravi inadempimenti" posti in essere dal P , consistiti nell'averle sottratto, utilizzandola per se stesso, "un'occasione d'affari unica" che avrebbe consentito alla società i) di svincolarsi dai limiti del contratto di licenza del marchio alla stessa in uso, ii) di acquisire la proprietà degli immobili dalla medesima condotti in locazione, iii) di consolidare la propria posizione sul mercato incorporando un punto vendita e acquisendo la titolarità di due rami d'azienda, iv) di tutelarsi da attività concorrenziali di soggetti terzi, il tutto ad un corrispettivo "facilmente accessibile alla stessa A.Z. M ". Delle gravi violazioni perpetrate dal P la società sarebbe venuta a conoscenza solo nel mese di dicembre 2020, "ad affare ormai concluso"; ad esse si aggiungerebbero "numerose altre condotte poste in essere dal sig. P P successivamente alla conclusione dell'affare con il fine ultimo di celare il proprio illegittimo operato agli occhi della Società e di Z D T " (socio di maggioranza)¹.

Eccepiteo, pertanto, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento dell'opposto all'obbligo di lealtà, e dedotta la sanzionabilità della sua condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 2391 c.c., la società opponente ha contestato il diritto dell'opposto alla percezione del compenso azionato in via monitoria, sostenendo la

¹ In particolare, il Pezzoli avrebbe:

- "celato al CdA della Società le comunicazioni inviate, ex art. 1407 c.c., ad A.Z. M dai sig.ri S e C G, tramite le quali i soggetti venditori notificavano alla Società la prossima (e, in seguito, l'avvenuta) cessione del Marchio L M e del Contratto di Licenza d'uso di tale marchio(docc. 19-20)";
- indirizzato "il pagamento delle royalties per l'utilizzo del Marchio L M effettuato - come di consueto - nel mese di dicembre (e dunque in data successiva alla cessione, avvenuta il 24.11.2020) ... in luogo che al nuovo titolare, sig. Paolo P , ai sig.ri G , tramite bonifico sui rispettivi conti correnti bancari";
- negoziato e concluso in data 16.07.2020 con S e C G , proprietari "attraverso S.C.M., dei due immobili locati ad A.Z. M "... senza nulla riferire al CdA e/o al socio di maggioranza in merito alla propria situazione di palese conflitto di interessi ... uno sconto perCovid-19 sui canoni di locazione assai esiguo, pari a soli € 15.000,00= (doc. 23). a fronte di un canone annuale complessivo di oltre € 150.000,00=, più I.V.A., per i due negozi in A. S. al S. " omettendo poi di attivarsi "per discutere una nuova e aggiornata riduzione dei canoni di locazione, con cui mitigare il peggioramento del panorama economico aziendale per la pandemia rispetto alla data di conclusione degli accordi del 16.07.2020 (già di per sé palesemente affetti dal conflitto d'interessi del sig. P P a danno della Società)";
- "restituito alla Società la SIM e il cellulare aziendale, ma non prima di aver deliberatamente ripristinato il telefono alle impostazioni di fabbrica".

legittimità dell'interruzione dei pagamenti operata dalla medesima opponente in via di autotutela. Ha, conseguentemente, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà.

1.2.- Si è costituito in giudizio P. P., che ha dedotto l'infondatezza dell'avversaria eccezione di inadempimento in quanto *“non proporzionata e non conforme a buona fede”*, negando la sussistenza degli inadempimenti contestatigli e sostenendo l'inapplicabilità del rimedio *ex adverso* fatto valere *“nel caso in cui l'asserito inadempimento ... sia definitivo ed il contratto sia sciolto e quindi inesequibile”*. Il convenuto ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecutorietà.

Accolta l'istanza *ex art. 648 c.p.c.* e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, il g.i. ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria. Fatte pertanto precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio previa concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

2.- Con riferimento alla richiesta preliminare della società opponente di *“accertare e dichiarare l'esistenza di un vincolo di connessione fra il presente giudizio e quello iscritto al n. 13335/2021 R.G. dell'Intestato Tribunale - Dott. Davide Scaffidi - e per l'effetto disporre la riunione ex art. 274 cod. proc. civ.”*, è sufficiente richiamare le determinazioni assunte dal g.i. in corso di causa, ove, respinta l'istanza di sospensione del processo formulata in prima udienza da parte attrice sul rilievo che *“non ricorra(e) il nesso di pregiudizialità logica ex art. 295 c.p.c. tra la causa successivamente instaurata dall'opponente al fine di far valere la responsabilità dell'opposto per le condotte sopra citate e la presente controversia”* (cfr. ordinanza del 2.12.2021), è stata altresì esclusa l'opportunità dello svolgimento di un *simultaneus processus* - richiesto da entrambe le parti in sede di memorie *ex art. 183, sesto comma, c.p.c.* e reiterato da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni - *“anche solo in considerazione delle diversi fasi giudiziali in cui i procedimenti si trovano”* (cfr. verbale d'udienza del 9.3.2023).

Come noto, il provvedimento che accoglie o respinge l'istanza di riunione o separazione ha natura ordinatoria, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e si fonda su valutazioni di mera opportunità, non essendo suscettibile di impugnazione ed essendo insindacabile in sede di legittimità (*ex multis*, Cass. n. 28539/2022; Cass. S.U. n. 2245/2015).

3.- A partire dal 22.12.2004 P. P. ha ricoperto la carica di amministratore e presidente del consiglio di amministrazione con delega per l'ordinaria amministrazione di AZ M. s.p.s.²; da allora è sempre stato riconfermato nelle suddette funzioni, sino alla revoca dalle predette cariche intervenuta con la delibera consiliare del 3.3.2021 e con quella assembleare del 12.3.2021.

È documentale e pacifico che per l'incarico di amministratore all'opposto spettasse un compenso lordo annuo deliberato in € 144.000,00 (cfr. delibera assembleare del 22.6.2020), mentre per la funzione di presidente del c.d.a. gli fosse riconosciuto un emolumento lordo annuo di € 84.000,00 (cfr. delibera consiliare del 22.6.2020).

Come allegato dalla stessa opponente, tale compenso è stato regolarmente corrisposto al convenuto *“da giugno 2020 a dicembre 2020, su base trimestrale, con pagamento eseguito nella seconda mensilità del trimestre”* (cfr. atto di citazione, pag. 3).

Nelle date del 3 e del 12 marzo 2021 P. P. è stato, come visto, revocato per giusta causa dalle funzioni di presidente del c.d.a. e amministratore della società opponente, per essere *“venuto meno il rapporto di fiducia”* a seguito della contestata appropriazione da parte di quest'ultimo *“all'insaputa della socia di maggioranza e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione di A.Z. M. ..., per il proprio interesse e per quello della propria moglie/convivente ... di un'opportunità di affari strategica per l'attività di A.Z. M. e della quale il sig. P. P. è venuto a conoscenza in virtù della carica sociale da lui ricoperta”*, arrecando così *“un ingentissimo danno ad A.Z. M.”* e trovandosi, *“per effetto delle predette acquisizioni, ... in evidente conflitto di interessi con la società, oltre che in un rapporto di sostanziale e costante concorrenza con la stessa”* (cfr. docc. 28 e 29 fasc. AZ M.).

Per le stesse ragioni, il socio di maggioranza e la società hanno agito nei confronti dell'ex amministratore per farne valere la responsabilità *ex artt. 2393, 2393-bis, 2391, quinto comma, e 2043 c.c.*, facendo precedere l'azione di merito da un ricorso cautelare per sequestro giudiziario e conservativo; tali istanze cautelari sono state entrambe rigettate dal g. des. e dal collegio in sede di reclamo, mentre è tuttora pendente, come sopra rilevato, il giudizio di merito.

3.1.- Non è, evidentemente, questa la sede per valutare la fondatezza dell'azione di responsabilità intrapresa da A.Z. M. nei confronti di P. P. né per accertare la consistenza e riferibilità eziologica alle condotte allo stesso attribuite dei pregiudizi in tesi patiti dalla società.

Ciò che nel presente giudizio va, prioritariamente, verificato, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del diritto di P. P. di essere pagato per l'attività di amministratore svolta dal 1 gennaio

² A far data dal 28.6.2007, inoltre, l'odierno opposto è divenuto socio di A.Z. acquistandone il 5% del capitale sociale, con incremento della sua partecipazione sociale al 20% a partire dal 26.2.2013.

al 12 marzo 2021 e, dunque, per la valutazione della legittimità o meno del rimedio *ex art.* 1460 c.c. esercitato in autotutela da A.Z. M., è la sussistenza di un rapporto di sinallagmaticità tra l'obbligo di pagamento del compenso e la specifica prestazione che la società opponente assume essere stata inadempita dall'opposto.

Invero, secondo l'opinione venutasi a consolidare in giurisprudenza, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma alla cui tutela è predisposto il rimedio *ex art.* 1460 c.c., va considerato separatamente per ogni singola prestazione in cui si articola il contratto. L'esecuzione ha, infatti, luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ogni prestazione eseguita costituisce un adempimento integrale e completo cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento che non esiste in relazione a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione. Ne deriva che l'eccezione di inadempimento di cui all'*art.* 1460 c.c. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente (tra le più recenti si veda Cass. n. 4225/2022; in senso analogo v. anche Cass. n. 7550/2012).

Il principio è stato espressamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche in materia di compenso spettante all'amministratore di società di capitali, ove la Suprema Corte, nel rispondere affermativamente alla domanda se la società possa opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dal suo ex amministratore per il pagamento del compenso allegandone in via di mera eccezione *ex artt.* 1218 e 1460 c.c. - senza dunque promuovere contestuale azione di responsabilità *ex art.* 2476, primo comma, c.c. - l'inadempimento o il non corretto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, ha ribadito l'esistenza di un nesso sinallagmatico di tipo contrattuale (sia pure originato all'interno di un rapporto di natura associativa)³ tra adempimento dei doveri dell'amministratore (la cui violazione è altresì fonte di responsabilità *ex artt.* 2476 c.c.) e diritto al relativo compenso (Cass. n. 29252/2021).

La S.C. ha, in tale occasione, ricordato che, nel caso di eccezione *ex art.* 1460 c.c., il giudice è tenuto a procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti contrapposte tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempite, e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto (sul punto il richiamo è a Cass. 12978/2002); ha, quindi, ribadito che *“nei contratti ad esecuzione continuata o periodica - nei quali l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in*

³ Di tal guisa è, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza, il vincolo di natura obbligatoria che si configura nei rapporti interni tra l'amministratore e l'ente da lui gestito, fermo restando il rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno.



corrispondenza di tempo - ... il sinallagma, alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c. va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già (correttamente) eseguite (Cass. 7550/2012)", per concludere che il rifiuto da parte della società di pagare il compenso ex art. 1460 c.c. in tanto è ammissibile "con riguardo alle prestazioni non correttamente eseguite, sia pure limitatamente al corrispettivo maturato nello specifico periodo di riferimento per il quale sussistano i lamentati inadempimenti" (cfr. Cass. n. 29252/2021).

3.2.- Nel caso in esame, i denunciati inadempimenti del P. P. P. posti da A.Z. M. a fondamento dell'eccezione ex art. 1460 c.c., concernono tutti condotte realizzate nel corso dell'esercizio 2020, mentre i compensi oggetto di ingiunzione si riferiscono ai mesi di gennaio e febbraio 2021, rappresentando il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni connesse all'incarico di presidente del consiglio di amministratore e amministratore delegato svolte da Pezzoli in tali mesi.

In particolare, con la stipula del contratto preliminare di compravendita dell'11.5.2020, i promittenti venditori si impegnavano a cedere a P. P. P., o ad una sua Newco, le partecipazioni di loro proprietà nelle società S.C.M., Z. Z. Z. e A. A. A., a fronte del pagamento di € 1.65.000,00 (cfr. doc. 10 di A.Z. M. P. P.).

La Newco di cui sopra veniva effettivamente costituita il 31.7.2020 con denominazione "K. K. K. s.r.l.", detenuta interamente da P. P. P. P., con amministratore unico la moglie, S. S. S. B. B. B. G. G. G. (cfr. doc. 11 di A.Z. M. P. P.).

Il 16.11.2020 K. K. K. concludeva il definitivo di compravendita e acquistava (i) il 100% delle quote di S.C.M.; (ii) il 100% delle quote di Z. Z. Z.; (iii) il 60% delle quote di A. A. A. al prezzo già determinato nel preliminare; S. S. S. B. B. B. G. G. G. veniva nominata amministratore unico anche di queste ultime società, mentre l'odierno opposto veniva nominato procuratore di A. A. A. (cfr. docc.12-15 di parte opponente).

Da ultimo, in data 24.11.2020, P. P. P. P. acquistava personalmente da S. S. S. e C. C. C. G. G. il marchio L. M. M. dietro corrispettivo di € 1.000,00 (cfr. doc. 16 di A.Z. M. P. P.).

La società ha allegato di aver acquisito contezza di tali avvenimenti a partire dal mese di dicembre 2020; la revoca del P. P. P., come più volte evidenziato, è stata deliberata nei primi giorni di marzo 2021.

Va, dunque, rimarcato che, in riferimento al periodo in cui è maturato il compenso azionato in via monitoria dall'opposto (gennaio-marzo 2021), l'opponente non ha allegato alcuna inadempienza dell'amministratore agli obblighi inerenti la carica rivestita (nemmeno sotto il profilo della violazione

delle regole di correttezza professionale), sicché difetta il rapporto sinallagmatico tra l'inadempimento contestato e l'obbligazione di pagamento degli emolumenti azionati dall'ex amministratore.

L'eccezione di inadempimento non si riferisce, pertanto, *“al corrispettivo maturato nello specifico periodo di riferimento per il quale sussistano i lamentati inadempimenti”* - come, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata - sicché deve ritenersi inidonea a paralizzare l'avversaria domanda di pagamento.

Al fine di superare l'ostacolo in oggetto, la difesa di parte opponente ha qualificato come *“permanente”* l'illecito contestato all'ex amministratore, configurando a carico di quest'ultimo un dovere, in tesi tuttora esistente, di attivarsi al fine di rimuovere la violazione in essere, cosa che potrebbe avvenire solo laddove il P *“retrocedesse”* alla società gli *assets* di cui all'affare in tesi indebitamente sottratto.

Il rilievo non merita accoglimento.

È pacifico che il rapporto tra opposto e opponente è cessato (cfr. docc. attorei 28 e 29), di tal che P non è più nelle condizioni di *“adempiere”* gli obblighi contrattuali strettamente intesi, vale a dire quelli inerenti la carica di amministratore di A.Z. M di cui la società ha contestato l'inadempimento. Altro è ipotizzare l'eliminazione del pregiudizio lamentato dalla società mediante un comportamento attivo del presunto danneggiante successivo alla cessazione del rapporto, idoneo, al più, ad agire sugli effetti del lamentato inadempimento e non sul rapporto oramai cessato.

3.3.- Le considerazioni che precedono non incidono minimamente sul diritto della società opponente di ottenere, laddove vengano accertati i presupposti della responsabilità del P , il risarcimento del danno che ne sia la conseguenza.

Giova al riguardo osservarsi che in questa sede l'attrice si è limitata a contrastare l'avversaria domanda di pagamento con una eccezione *ex art.*, 1460 c.c. le cui regole di operatività sono quelle sopra descritte.

Ben diverse sarebbero state - quanto a presupposti, funzione e distribuzione dell'onere probatorio - le regole di operatività di una possibile eccezione di compensazione, non proposta da A.Z. M , che come noto rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione, in presenza di due soggetti obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti (con conseguente onere della parte che la invoca di provare l'esistenza del proprio controcredito). Diversamente, l'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento, avanzato nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive nel concomitante inadempimento del creditore (nel qual caso il debitore può limitarsi ad allegare detto inadempimento, mentre grava sul creditore stesso l'onere di provare il proprio



